

DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE

DGR n. 770 del 26/11/2024

OGGETTO: ACCORDO QUADRO REP. ATTI N. 34/CSR DEL 2 FEBBRAIO 2012, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, LETTERA D-BIS) DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) – RINNOVO TRIENNALE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE ATTUATIVA.

Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 26/11/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE
TERRITORIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO REP. ATTI N. 34/CSR DEL 2 FEBBRAIO 2012, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 4, LETTERA D-BIS) DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 3 AGOSTO 2009, N. 106, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) – RINNOVO TRIENNALE PROTOCOLLO D'INTESA E CONVENZIONE ATTUATIVA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, che demanda all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito INAIL) gli accertamenti, le certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattie professionali e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le regioni, l'erogazione delle prime cure ambulatoriali, in coordinamento con le Aziende sanitarie locali;

VISTO l'art. 95 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che riconosce alle Regioni la facoltà di stipulare convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del SSN e quelli a carico dell'INAIL;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2009, n. 106 recente *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;

RICHIAMATI in particolare

- l'art. 9, comma 4, lett. d-bis a tenore del quale l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo-quadro stipulato in sede di Conferenza Stato - Regioni di definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- l'art. 11, comma 5 bis che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, riconosce all'INAIL, d'intesa con le Regioni interessate, la facoltà di avvalersi dei servizi pubblici e privati, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

DATO ATTO che, con Accordo - Quadro Rep. Atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le PP.AA. di Trento e Bolzano, in attuazione della soprarichiamata normativa, ha definito le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a garanzia della piena integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale per la migliore tutela sanitaria dei lavoratori infortunati e tecnopatici;

PRECISATO che ai sensi dell'Accordo - quadro:

- le Regioni possano stipulare apposite convenzioni con l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali, di cui all'art. 12 della Legge 11 marzo 1988, n. 67, e correlati accertamenti diagnostici, e per l'erogazione delle prestazioni riabilitative non ospedaliere di cui all'art. 9, comma 4, lett. d-bis del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con oneri a carico dell'INAIL (art. 2, comma 1);

- l'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo dei servizi pubblici o privati, ai sensi dell'art. 11, comma 5 bis, del D lgs n. 81/2008 e s.m.i., e nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria può altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo (art. 2, comma 2);

- le Regioni e l'INAIL possono stipulare Protocolli d'intesa per l'attivazione di stabili forme di collaborazione che abbiano riguardo, tra l'altro, ai percorsi di reinserimento sociale e lavorativo (art. 4);

- al fine di realizzare un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica ed al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, le Convenzioni ed i Protocolli soprarichiamati dovranno prevedere anche l'individuazione delle specifiche strutture o dei servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni, le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il SSN e l'INAIL, e la durata, di norma triennale, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti (art. 5);

- l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera da parte dell'INAIL a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, sono a carico dell'INAIL nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese (art. 6);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 settembre 2015, n. 748, che ai sensi del predetto Accordo – quadro Rep. Atti n. 34/CSR/2012, ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa di durata triennale tra l'INAIL e la Regione Abruzzo;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 24/2016 del 14 marzo 2016 di approvazione dello schema di Convenzione Regione- INAIL, attuativa del suddetto Protocollo d'intesa;

EVIDENZIATO che i riferiti provvedimenti giuntali consentono il rinnovo, tra la Regione Abruzzo e L'INAIL, dei rapporti istituzionali dagli stessi discendenti;

RICHIAMATE, al riguardo, la DGR 514 del 9 settembre 2019 e la DGR 923 del 29 dicembre 2021, che hanno rinnovato, senza soluzione di continuità il Protocollo D'Intesa di cui alla DGR 748/2015 e la Convenzione di cui al DCA 24/2016;

RILEVATO che con note del 22 luglio 2024 (prot RA 302522/2024) e del 10 settembre 2024 (prot RA 356077/2024), la Direzione regionale INAIL ha espresso la volontà di procedere ad un ulteriore rinnovo triennale del Protocollo d'Intesa nonché della relativa Convenzione attuativa, che, assicurando l'erogazione di prestazioni infavore dei lavoratori abruzzesi infortunati e tecnopatici, ne ha consentito il recupero dell'integrità psicofisica con conseguente riduzione dei periodi di inabilità temporanea;

PRECISATO che, ai sensi della Convenzione attuativa del Protocollo d'Intesa, di cui alla DGR 758/2015, la predetta assistenza è stata assicurata ai lavoratori abruzzesi dalle strutture private accreditate e contrattualizzate con il SSR, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lvo n. 502/1992 e ss.mm.ii., per l'erogazione, in regime ambulatoriale, di prestazioni di fisiochinesiterapia sulla base di Accordi conclusi e a totale carico dell'INPS senza alcun onere a carico dell'amministrazione regionale;

PRESO ATTO della nota prot. RA/359210 del 13 settembre 2024 con la quale il Componente la Giunta Regionale con delega alla Salute e Pari Opportunità, dott.ssa Nicoletta Veri, per le considerazioni ivi riportate, esprime apprezzamento per quanto prospettato nelle predette comunicazioni INAIL;

RITENUTO utile per i lavoratori abruzzesi procedere al rinnovo della collaborazione istituzionale di che trattasi con l'INAIL alle medesime condizioni, come da richiamati provvedimenti;

STABILITO, in questo senso, di rinnovare senza soluzione di continuità per un ulteriore triennio il Protocollo d'intesa di cui alla DGR 9 settembre 2015, n. 748 e la relativa Convenzione attuativa di cui al DCA 24/2016 del 14 marzo 2016, rispettivamente fino al 6 ottobre 2027 e fino al 21 aprile 2028;

RITENUTO di rinviare, per tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente provvedimento, ai contenuti dei predetti accordi istituzionali oggetto del presente rinnovo;

ATTESO che dall'applicazione del presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

PRECISATO che verrà posto in essere quanto necessario al rispetto degli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio ha attestato che il presente provvedimento non contiene dati non pubblicabili e pertanto è integralmente assoggettato alle disposizioni di cui alla D.lgs. n. 33/2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio e il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99, ciascuno per la parte di competenza, con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Sanità con la sottoscrizione del presente atto ne ha attestato altresì la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

tutto ciò premesso

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate

1. DI RINNOVARE senza soluzione di continuità, per un ulteriore triennio, il Protocollo d’Intesa di cui alla DGR 9 settembre 2015, n. 748 e la relativa Convezione attuativa di cui al DCA 24/2016 del 14 marzo 2016, rispettivamente fino al 6 ottobre 2027 e fino al 21 aprile 2028, già prorogati con deliberazioni giuntali n. 514/2019 e n. 923/2021, allo scopo di proseguire l’assistenza dei lavoratori abruzzesi, infortunati e tecnopatici, nell’ambito di accordi conclusi dall’INAIL con le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, accreditate e contrattualizzate ai sensi dell’art. 8 quinquies del D.Lvo n. 50271992 e ss.mm.ii., per l’erogazione, in regime ambulatoriale, di prestazioni di fisiochinesiterapia;

2. DI PRECISARE che gli oneri discendenti dagli accordi di cui al punto 1 gravano in via esclusiva sull’INAIL non derivando, dal presente provvedimento, costi a carico dell’amministrazione regionale;

3. DI DEMANDARE al Dipartimento Sanità la notificazione del presente provvedimento all’INAIL e la sua pubblicazione sul BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo, oltre gli ulteriori adempimenti di competenza.

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Virginia Vitullo
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Virginia Vitullo
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
Rosaria Di Giuseppe
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Emanuela Grimaldi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Salute; Famiglia e Pari Opportunità.
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF018 SERVIZIO ACCREDITAMENTO E ACCORDI CONTRATTUALI
DPF018003 UFFICIO CONTRATTI E TETTI EROGATORI PRIVATI DELLA RETE TERRITORIALE**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 27/11/2024 12:11:10

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**EMANUELA MURRI
SEGRETARIO**

Data: 27/11/2024 12:29:00

Nr. di serie certificato: 944479494590345665